

CITTÀ DI CASALE MONFERRATO



SVILUPPO ECONOMICO-INFORMATICO E SERVIZI AL CITTADINO Cod. 8 Servizio Sportello Unico delle Attività produttive

DETERMINAZIONE N. 1635 del 25/11/2016

Oggetto:

PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO UNICO ORDINARIO EX ART. 7 DPR 160/2010 E SMI E DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI EX ART. 14 BIS L. 241/1990 E SMI AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO AGRITURISMO CON COSTRUZIONE DI UNA PISCINA ALL'APERTO IN AREA RICADENTE NELLA BUFFER ZONE DELLA ZONA 6 DEL 50° SITO UNESCO – I PAESAGGI VITIVINICOLI DEL PIEMONTE PRESSO AZIENDA AGRICOLA SITA IN COMUNE DI ROSIGNANO MONFERRATO A TITOLARITÀ D.I. AZIENDA AGRICOLA GAVIATI FRATELLI DI GAVIATI SIMONA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO-INFORMATICO E SERVIZI AL CITTADINO


Vista la domanda prot. n. 4570 del 23.07.2016 presentata dalla Sig.ra SIMONA GAVIATI (C.F. GVTSMN75D65A479C) in qualità di Titolare della d.i. AZIENDA AGRICOLA GAVIATI FRATELLI DI GAVIATI SIMONA (Partita IVA: 02469460063) con sede legale in Comune di Rosignano Monferrato, Via Prielli n. 85, finalizzata a ottenere titolo unico ex art. 7 D.P.R. 160/2010 e s.m.i. per la realizzazione di un nuovo agriturismo con costruzione di una piscina all'aperto in area ricadente nella *buffer zone* della zona 6 del 50° sito Unesco – I Paesaggi vitivinicoli del Piemonte presso azienda agricola sita in Comune di Rosignano Monferrato, Frazione Stevani – Via Prielli n.85 (Foglio 19 Part. 161 - 186 - 247), includente altresì istanza ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ex DPR 59/2013 e smi per articolo 3 comma 1 lettera a) scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza D.Lgs. 152/2006 e smi;

Vista la comunicazione di Avvio del Procedimento prot. n. 4768 del 02.08.2016 dello SUAP Associato di Casale del Monferrato;

Vista la valutazione favorevole sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie prot. n. 1218 del 31.08.2016 del Comune di Rosignano Monferrato – Ufficio Tecnico;

Visto il parere igienico sanitario favorevole con prescrizioni prot. n. 85596 del 16.09.2016 ASLAL;

Vista la comunicazione con prescrizioni prot. n. 12020 del 19.09.2016 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;



Visto il parere favorevole con prescrizioni verbale n. 16 del 05.10.2016 emesso ai sensi dell'art. 22 L.R. 28/2015 dalla Commissione Locale per il Paesaggio C/O Comune di Casale Monferrato;

Vista la Determinazione n. 1567 del 17.11.2016 dello SUAP Associato di Casale del Monferrato di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ex DPR 59/2013 e smi per articolo 3 comma 1 lettera a) scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza D.Lgs. 152/2006 e smi includente Determinazione DDAB1 - 1112 - 2016 prot. n. 20160076042 del 15.11.2016 emessa dalla Provincia di Alessandria Direzione Ambiente e Pianificazione;

Dato atto che nel procedimento è stata altresì richiesta l'autorizzazione ex art. 26 comma 3 D. Lgs 285/1992 e smi per il mantenimento in esercizio di n. 2 accessi carrai lungo la Strada Provinciale n. 45 al Km 1.500 lato sinistro a favore dei Sig.ri Remo Gaviati e Anna Dell'Oste proprietari degli immobili oggetto di istanza e che la medesima è stata rilasciata con nota prot. n. 67339 del 10.10.2016 della Provincia di Alessandria Provincia di Alessandria - Direzione Viabilità 2 - Ufficio Concessioni e Autorizzazioni;

Preso atto che il procedimento unico ordinario ex art. 7 DPR 160/2010 e smi e la Conferenza dei Servizi ex art. 14 bis L. 241/1990 e smi sono stati sospesi a far data dal 12.08.2016 e fino al 14.09.2016 incluso al fine di consentire alla d.i. AZIENDA AGRICOLA GAVIATI FRATELLI DI GAVIATI SIMONA di provvedere al deposito delle documentazioni integrative richieste dagli Enti coinvolti nel procedimento;

Preso atto che agli atti dello scrivente servizio non sono pervenuti nel termine del 23.11.2016 incluso comunicazioni e/o motivi ostativi alla conclusione favorevole del procedimento medesimo;

Richiamato tutto quanto in premessa;

Visto l'art. 25 comma 1 D. Lgs 112/1998;

Visti il D.P.R. 160/2010 e s.m.i., la L. 241/1990 e s.m.i., la Sentenza n. 376 del 2002 della Corte Costituzionale (paragrafo 8) e la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 19 marzo 2012 n. 3/ASC/AMD/SRI;

DETERMINA

di rilasciare titolo unico ex art. 7 DPR 160/2010 e s.m.i. e ex art. 14 bis comma 5 L. 241/1990 e s.m.i. per lo svolgimento dell'attività richiesta sopraccitata Sig.ra SIMONA GAVIATI (C.F. GVTSMN75D65A479C) in qualità di Titolare della d.i. AZIENDA AGRICOLA GAVIATI FRATELLI DI GAVIATI SIMONA (Partita IVA: 02469460063) con sede legale in Comune di Rosignano Monferrato, Via Prielli n. 85, consistente nella realizzazione di un nuovo agriturismo con costruzione di una piscina all'aperto in area ricadente nella *buffer zone* della zona 6 del 50° sito Unesco - I Paesaggi vitivinicoli del Piemonte presso azienda agricola sita in Comune di Rosignano Monferrato, Frazione Stevani - Via Prielli n.85 (Foglio 19 Part. 161 - 186 - 247);

CON LE PRESCRIZIONI

riportate nei succitati provvedimenti costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Sono, comunque, fatti salvi i diritti di terzi.

Le disposizioni di cui all'art. 10 comma 5 D.P.R. 160/2010 (avvio lavori) vanno assolte per via telematica utilizzando l'apposita modulistica disponibile sul portale digitale dello SUAP Associato di Casale del Monferrato nella sezione "Edilizia - gestione lavori, fine lavori ed agibilità" (rif. modello n. 0707);

A lavori ultimanti e prima di avviare l'attività di agriturismo con relativa piscina all'aperto la d.i. AZIENDA AGRICOLA GAVIATI FRATELLI DI GAVIATI SIMONA (Partita IVA: 02469460063) dovrà assolvere le disposizioni di cui all'art. 10 D.P.R. 160/2010 (chiusura lavori, collaudo, agibilità) per via telematica, utilizzando l'apposita modulistica disponibile sul portale digitale dello SUAP Associato di Casale del Monferrato nella sezione "Edilizia – gestione lavori, fine lavori ed agibilità" (rif. modelli n. 0708 – 0889 – 0698 - 0816), complete altresì di tutte le dichiarazioni e le certificazioni di conformità ai sensi della normativa vigente relative agli impianti esistenti e utilizzati per l'attività medesima;

Ai fini dell'avvio dell'attività di agriturismo la d.i. AZIENDA AGRICOLA GAVIATI FRATELLI DI GAVIATI SIMONA (Partita IVA: 02469460063) dovrà presentare, utilizzando il portale telematico del Sportello Unico Associato di Casale e del Monferrato, la SCIA di inizio attività per agriturismo su apposita modulistica (rif. modello n. 1074) unitamente al certificato di agibilità dei locali conseguito e alla relativa notifica sanitaria per l'apertura dell'attività medesima (rif. modello n. 0209 notifica relativa ad attività registrate ai sensi dell'art. 6 Reg. (CE) 852/2004).

Ai fini dell'avvio dell'attività di piscina all'aperto ad esclusivo uso esclusivo degli ospiti dell'agriturismo la d.i. AZIENDA AGRICOLA GAVIATI FRATELLI DI GAVIATI SIMONA (Partita IVA: 02469460063) dovrà presentare la Comunicazione apertura stagionale impianto natatorio (vedi modello disponibile sul portale digitale dello SUAP nella sezione modulistica statica) utilizzando il portale telematico del SUAP (sezione modulistica on line – avvio procedimento automatizzato – modello n. 1050);

Ai fini dello svolgimento dell'attività la d.i. AZIENDA AGRICOLA GAVIATI FRATELLI DI GAVIATI SIMONA (Partita IVA: 02469460063) dovrà avere a disposizione e conservare nel luogo di realizzazione della stessa tutta la documentazione relativa al presente titolo unico ex art. 7 D.P.R. 160/2010 e s.m.i., al certificato di agibilità conseguito, alla SCIA e alla notifica sanitaria sopra richiamata e tutta la documentazione, adeguata alla normativa vigente, riguardante le dichiarazioni di conformità degli impianti esistenti e utilizzati per la medesima.

E' fatto obbligo in capo al soggetto titolare dal presente atto Sig.ra SIMONA GAVIATI (C.F. GVTSMN75D65A479C) che intenda effettuare modifiche dell'attività e/o delle strutture e/o degli impianti di presentare opportuna istanza/segnalazione utilizzando il portale telematico del Sportello Unico Associato di Casale e del Monferrato.


Per le procedure amministrative si rammenta che deve intendersi modifica al presente atto anche la semplice sostituzione del legale rappresentante che, formalmente, rimane il soggetto persona fisica titolare fino a nuova segnalazione o istanza a cura della ditta medesima.

L'eventuale cessazione delle attività nel sito di Via Prielli n.85 (Foglio 19 Part. 161 - 186 - 247) in Comune di Rosignano Monferrato deve essere comunicata utilizzando unicamente l'apposita modulistica on line reperibile sul portale telematico del Sportello Unico Associato di Casale e del Monferrato (modello n. 0851).

Addì, 25/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Sviluppo Economico-Informativo e Servizi al Cittadino
MARTINOTTI DANIELE / INFOCERT SPA

► Responsabile del procedimento: Dr. Daniele Martinotti
(Art. 16, c. 1, lett. p) del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi



La determinazione numero 1635 del 25/11/2016 è pubblicata all'albo pretorio on line di questo comune dal 25/11/2016 al 10/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
MARTINOTTI DANIELE / INFOCERT SPA

Regione Piemonte

Provincia di Alessandria



COMUNE DI ROSIGNANO MONFERRATO

15030 - VIA ROMA 19 - ROSIGNANO ALTO - TEL. 0142/439009 FAX 0142/438959

Estremi di riferimento

Numero pratica: **24/2016**

Prot. di presentazione della richiesta: 1118/2016

Data di presentazione della richiesta: 03/08/2016

Titolare: **AZIENDA AGRICOLA GAVIATI
FRATELLI**

A Provincia di Alessandria

DIREZIONE AMBIENTE*Servizio coordinamento tecnico**operativo e contenzioso ambientale*

protocollo.ambiente@cert.provincia.alessandria.it

ufficiocontenzioso@provincia.alessandria.it

e p.c.

Al Suap del Comune di Casale Monferrato

sportellounico@pec.comune.casale-monferrato.al.it**Oggetto: Istanza AUA per scarico acque reflue – inoltre verifica formale**

Il sottoscritto ARCH. ORLANDI ELISA, tecnico comunale nonché responsabile del procedimento in relazione alla domanda di D.I.A. TU 380/01, di cui agli estremi di archiviazione sopra riportati, per l'esecuzione di **"Realizzazione di un nuovo agriturismo con costruzione di una piscina all'aperto in area ricadente nella buffer zone unesco Pratica S.U.A.P. 719/2016 "**, da realizzarsi in questo comune in VIA PRIELLI n. 85, a Catasto Urbano foglio 19, numero 161, 186, 247

VISTO

la richiesta della Provincia di Alessandria prot. n. 0056437 del 23.08.2016, pervenuta al protocollo dell'Unione n. 1183 del 25.08.2016

VISTO

il Piano Regolatore Generale e le successive varianti;

il Regolamento Edilizio;

vista la legge 152/1999, il successivo D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la legge regionale 13/1990 così come modificata dalla legge regionale 37/1996, la legge regionale 48/1993 e la legge regionale 10/1997; gli elaborati, la relazione tecnica e tutta la documentazione allegata al progetto;

VISTO che l'intervento ricade in zona di interesse paesistico ambientale e monumentale, ma l'intervento relativo agli scarichi non è oggetto di valutazione paesaggistica preventiva;

Per quanto sopra, esprime la propria valutazione "favorevole" sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, e precisa che:

- Lo scarico dovrà rispettare i limiti previsti dall'art. 17 della L.R. 13/90 (Allegato 1) ed eventuali successive modifiche in materia;
- Dovranno essere rispettati gli elaborati tecnici, nonché gli intendimenti gestionali indicati nell'istanza;
- Dovrà essere realizzato qualora mancante, all'uscita dello scarico, idoneo pozzetto per il prelievo fiscale secondo le norme UNICHIM Quaderno 92 prima del punto di scarico delle acque reflue nel corpo ricevente;
- I liquami trattati dovranno essere solamente quelli provenienti dall'interno delle abitazioni con esclusione delle acque meteoriche;
- L'impianto dovrà impedire la fuoriuscita di liquami dall'interno o l'entrata di acque dall'esterno;

- La realizzazione di nuovi impianti di smaltimento dovrà essere condotta secondo metodologie previste dalla Delib. Ministero LL.PP. 4/2/77 – Comitato Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento – Allegato 5 – "Norme tecniche generali sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o in sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o a 5000 mc";
- L'impianto di depurazione dovrà essere mantenuto in stretta efficienza con svuotamento periodico del materiale depositato e nell'eventualità di inconvenienti tecnici lo scarico dovrà essere interrotto;
- Lo smaltimento del materiale organico derivante dalla pulizia anzidetta, dovrà essere effettuato secondo la normativa vigente;
- Lo scarico non dovrà creare fenomeni di ristagno e/o impaludamento al corpo ricettore.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ARCH. ORLANDI ELISA

Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma digitale olografa, esclusivamente con firma digitale ai sensi artt. 20 e 21 del D.Lgs 82/2005 che attribuisce pieno valore probatorio



Sede legale: via Venezia, 6
15121 Alessandria
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Servizio Igiene e Sanità Pubblica

Direttore: Dr.ssa Maria Antonietta Brezzi

Area Sovradistrettuale di Casale Monferrato-Valenza

Responsabile di Area: Dr. Massimo D'Angelo

Pratica n. CV91C2

Al Responsabile del Procedimento
Sportello Unico per le Attività Produttive
c/o Comune di
Casale Monferrato (AL)

Rif. Prot. n. 4768 del 02/08/2016 n.pratica 719/2016

Oggetto: Comunicazione di avvio del procedimento su istanza ex art. 7 DPR 160/2010 per la realizzazione di un nuovo agriturismo con costruzione di piscina all'aperto in area ricadente nella buffer zone della zona 6 del 50° sito Unesco – I Paesaggi vitivinicoli del Piemonte e per istanza per rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale ex DPR 59/2013 per scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza D.Lgs. 152/2006 e smi presso azienda agricola sita in Comune di Rosignano Monferrato frazione Stevani via Prielli n.85 a titolarità Azienda Agricola Gaviati Fratelli di GAVIATI Simona.
Parere igienico sanitario.

Come seguito all'istanza di cui all'oggetto;
valutata la documentazione progettuale fornita dal proponente;

si esprime parere **FAVOREVOLE** all'intervento in oggetto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. la banchine perimetrali dovranno avere una pendenza per l'allontanamento delle acque compresa tra il 2% ed il 3%. Tali acque dovranno essere direttamente convogliate in fognatura, senza possibilità d'immissione in vasca o nel sistema di circolazione;
2. l'acqua della vasca dovrà essere completamente rinnovata, previo svuotamento, almeno una volta all'anno e comunque ad ogni inizio di utilizzo stagionale;
3. le sostanze da utilizzare per il trattamento dell'acqua dovranno essere unicamente quelle elencate al punto 1.4 dell'Allegato 1 all'Accordo tra il Ministro della Salute e le Regioni, relativo agli aspetti igienico sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio, del 16 gennaio 2003 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.51 del 3 marzo 2003.
4. l'impianto di aspirazione meccanica dei servizi igienici privi di ventilazione diretta dovrà essere in grado di ricambiare almeno 5 volumi d'aria/ora.

Distinti saluti.

Il Tecnico della Prevenzione
Geom. Maria Alba Trisoglio

Il Responsabile
Dott. Massimo D'Angelo

60.02 - M.D.

- pag. 1 di 1 -

Sede di CASALE MONFERRATO-VALENZA
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Corso Valentino n. 249 – Casale Monferrato (AL)
tel.: 0142/434531 – fax 0142/76374
Posta Elettronica Certificata: aslal@psc.aslal.it
e-mail: igienepubblica@aslal.it
Sito Web: www.aslal.it



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL
SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Alessandria, _____

UFFICIO: Prevenzione

Prot. N. _____ / P-2483 Allegati: _____
(da citare nella risposta)

Allo Sportello Unico per le Attività Produttive del
Comune di CASALE MONFERRATO

e, p.c. GAVIATI SIMONA
FRAZIONE STEVANI - VIA PRIELLI, 85
15030 - ROSIGNANO MONFERRATO

Oggetto: Avvio del procedimento unico ex DPR 160/2010
Ditta: AZIENDA AGRICOLA GAVIATI FRATELLI DI GAVIATI SIMONA
Indirizzo: STEVANI - VIA PRIELLI 85 ROSIGNANO MONFERRATO
Attività: Attività non soggetta;
DPR 151/2011 codice n°: NS.1;

In riscontro alla nota prot. 4768 del 02/08/2016 del SUAP di Casale Monferrato, si comunica che dell'esame della documentazione trasmessa non sembra rilevarsi la presenza di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ex DPR 151/2011.

Si rappresenta tuttavia, ai soli fini antincendio, la necessità di osservare le prescrizioni di seguito riportate:

- In caso di esercizio di attività ricomprese nell'allegato I al DPR 151/2011, dovranno essere attivate secondo il caso, le procedure previste dagli art. 3 o 4 del citato DPR;
- Siano osservate le norme di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e siano adottate le normali cautele e gli accorgimenti necessari a scongiurare l'insorgenza di situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone.


Le prescrizioni sopra indicate dovranno essere contemplate nel provvedimento conclusivo del procedimento in oggetto a cura di Codesto Sportello Unico per le Attività Produttive ai sensi del DPR 7 settembre 2010, n. 160.

Il Funzionario Incaricato
I.A. GIUSEPPE BALACCHIA



IL COMANDANTE PROVINCIALE
ING. MARIANO S. GUARNERA

IL VICECOMANDANTE
ing. Gino BOLOGNESE



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

SETTORE PIANIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE

COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

VERBALE	N. 16
della seduta del giorno	5 ottobre 2016

Il giorno 5 ottobre 2016 alle ore 14.40 nella sede municipale di Via Mameli n.10 presso il Settore Pianificazione Urbana e Territoriale posto al secondo piano, è riunita la Commissione Locale per il Paesaggio nominata con delibera C.C. n. 40 del 24/07/2014, composta da

	Nominativo	Presente	Assente
1)	Presidente Arch. BORLINI MASSIMO	X	
2)	Membro Arch. CHIMENTI BENEDETTO	X	
3)	Membro Arch. DIGREGORIO DANIELE	X	
4)	Membro Arch. FOSSATI GIULIA	X	
	FRANCESCA		
5)	Membro Dott. PALMIERI LORENA	X	

Assiste alla seduta con funzioni di segretario verbalizzante l' Arch. GALESIO PAOLA, funzionario del Settore P.U.T., incaricata dal Dirigente. La seduta si svolge in forma non pubblica.

Verificata la regolarità della composizione della Commissione, il presidente dà inizio alla seduta.

Il Presidente dà atto che all'ordine del giorno della presente seduta, risultano complessivamente n. 14 pratiche delle quali n. 8 del Comune di Rosignano Monferrato, n. 1 del Comune di Ozzano Monferrato, n. 1 del Comune di Pontestura, n. 1 del Comune di Cereseto, n. 1 del Comune di Coniolo, n. 1 del Comune di Vignale Monferrato e n. 1 del Comune di Casale Monferrato.

Si presentano le pratiche del Comune di Rosignano Monferrato, illustrate dall'arch. Elisa Orlandi, responsabile del procedimento:

n. prot. e data	Prot. n. 1113 del 03/08/2016		
Richiedente	AZIENDA AGRICOLA GAVIATI FRATELLI		
Titolo	Proprietario		

Immobile	Via Prielli 85 (C.F. fg. 19 mapp. 161, 186, 247)
Destinazione d'uso PRGC	E
Descrizione intervento	Realizzazione di un nuovo agriturismo con costruzione di una piscina all'aperto in area ricadente nella buffer zone Unesco
Progetto redatto da	Geom. Ceresa Mauro
Parere	Area ricadente in area "Buffer Zone" – Parere obbligatorio ex art. 4 comma 1 bis L. R. 32/2008 come modificato dalla L.R. 28/2015
Esito relazione tecnico istruttore	Parere favorevole
Eventuali osservazioni e discussione	Si esamina il progetto
Esito votazione – All'unanimità	Parere favorevole con prescrizioni.
Motivazione	Si prescrive che: 1) la finitura di tutti i prospetti sia uniformata mediante il recupero della pietra da cantoni esistente; 2) i colori per le parti tinteggiate e per i serramenti dovranno essere sottoposti al vaglio del tecnico comunale.

-----OMISSIS -----

Alle ore 17.10 Il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Delle operazioni di cui sopra viene redatto il presente verbale, letto confermato e sottoscritto.


IL PRESIDENTE

Arch. BORLINI MASSIMO








IL SEGRETARIO

Arch. GALEGIO PADLA



I COMPONENTI:

N.	Nominativo	Firma
1	Arch. CHIMENTI BENEDETTO	
2	Arch. DIGREGORIO DANIELE	
3	Arch. FOSSATI GIULIA FRANCESCA	
4	Dot. PALMIERI LORENA	



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO



**SVILUPPO ECONOMICO-INFORMATICO E SERVIZI AL
CITTADINO Cod. 8**
Servizio Sportello Unico delle Attività produttive

DETERMINAZIONE N. 1567 del 17/11/2016

Oggetto:

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX DPR 59/2013 PER ARTICOLO 3 COMMA 1 LETTERA A) SCARICHI DI ACQUE REFLUE DI CUI AL CAPO II DEL TITOLO IV DELLA SEZIONE II DELLA PARTE TERZA D.LGS. 152/2006 E SMI RELATIVA AD AZIENDA AGRICOLA SITA NEL COMUNE DI ROSIGNANO MONFERRATO A TITOLARITÀ D.I. AZIENDA AGRICOLA GAVIATI FRATELLI DI GAVIATI SIMONA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO-INFORMATICO E SERVIZI AL CITTADINO

Premesso che la d.i. AZIENDA AGRICOLA GAVIATI FRATELLI DI GAVIATI SIMONA (Partita IVA: 02469460063), avente sede legale in Comune di Rosignano Monferrato, Via Prielli n. 85, in data 23.07.2016 con prot. n. 4570 ha presentato istanza ex art. 7 DPR 160/2010 e smi per la realizzazione di un nuovo agriturismo con costruzione di una piscina all'aperto in area ricadente nella *buffer zone* della zona 6 del 50° sito Unesco - I Paesaggi vitivinicoli del Piemonte presso azienda agricola sita in Comune di Rosignano Monferrato, Via Prielli n. 85 (Foglio 19 Part. 161 - 186 - 247), includente istanza per rilascio di autorizzazione unica ambientale ex DPR 59/2013 e smi per articolo 3 comma 1 lettera a) scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza D.Lgs. 152/2006 e smi relativa alla medesima azienda agricola;

Vista la documentazione allegata alla predetta l'istanza del 23.07.2016, inoltrata dalla Sig.ra SIMONA GAVIATI (C.F. GVTSMN75D65A479C) in qualità di Titolare della d.i. AZIENDA AGRICOLA GAVIATI FRATELLI DI GAVIATI SIMONA (Partita IVA: 02469460063), ai fini del rilascio dell'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ex DPR 59/2013 e smi per articolo 3 comma 1 lettera a) scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza D.Lgs. 152/2006 e smi secondo le modalità e l'ubicazione indicate nell'istanza depositata (Foglio 19 Part. 161 - 186 - 247);

Vista la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 4768 del 02.08.2016 dello SUAP Associato di Casale e del Monferrato;

Visto l'endoprocedimento ex DPR 59/2013 e smi svolto dalla Provincia di Alessandria Direzione Ambiente (rif. nota prot. n. 55947 del 22.08.2016, nota prot. n. 56437 del 23.08.2016, nota prot. n. 58314 del 02.09.2016, nota prot. n. 62593 del 20.09.2016 e nota prot. n. 63747 del 26.09.2016);

Vista la nota prot. n. 76074 del 15.11.2016 della Provincia di Alessandria Direzione Ambiente, acquisita dallo scrivente servizio con prot. n. 6939 del 15.11.2016, di trasmissione provvedimento di adozione di A.U.A. per rilascio e notificazione;

Vista la Determinazione DDAB1 – 1112 – 2016 prot. n. 20160076042 del 15.11.2016 emessa dalla Provincia di Alessandria Direzione Ambiente e Pianificazione;

Visto il D.P.R. 59/2013 e smi;

DETERMINA

di rilasciare l'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ex DPR 59/2013 per articolo 3 comma 1 lettera a) scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza D.Lgs. 152/2006 e smi a favore della Ditta richiedente d.i. AZIENDA AGRICOLA GAVIATI FRATELLI DI GAVIATI SIMONA (Partita IVA: 02469460063), avente sede legale in Comune di Rosignano Monferrato, Via Prielli n. 85, corrente in persona del Titolare Sig.ra SIMONA GAVIATI (C.F. GVTSMN75D65A479C), relativa alle attività svolte nell'azienda agricola sita nel Comune di Rosignano Monferrato, Via Prielli n. 85 (Foglio 19 Part. 161 - 186 - 247);

CON LE PRESCRIZIONI

riportate nella Determinazione DDAB1 – 1112 – 2016 prot. n. 20160076042 del 15.11.2016 emessa dalla Provincia di Alessandria Direzione Ambiente e Pianificazione costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Sono comunque fatti salvi i diritti di terzi.

Si richiama integralmente l'articolo 6 del DPR 59/2013 con particolare riguardo all'obbligo in capo al soggetto autorizzato dal presente atto che intenda effettuare una modifica di attività o impianto di presentare adeguata documentazione, preventiva alla modifica stessa, utilizzando la modulistica corrente sul portale telematico dello SUAP Associato di Casale e del Monferrato.

Nel caso di modifica sostanziale è fatto obbligo alla ditta di presentare domanda di autorizzazione ex articolo 4 DPR 59/2013 utilizzando la modulistica corrente sul portale telematico dello SUAP Associato di Casale e del Monferrato.

Per le procedure amministrative del caso, si richiama l'articolo 6.2 DPR 59/2013 rammentando che deve intendersi modifica al presente atto anche la semplice sostituzione del legale rappresentante che, formalmente, rimane il soggetto persona fisica autorizzata fino alla presentazione a cura della Ditta autorizzata di adeguata documentazione utilizzando il portale telematico dello SUAP Associato di Casale e del Monferrato.

TERMINI DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

La presente autorizzazione ha durata fino al 30 Novembre 2031.

E' fatto obbligo alla ditta che intenda procedere al rinnovo del presente atto di inviare all'autorità competente mediante Suap, istanza aggiornata ex articolo 4.1. Tale domanda DEVE essere inviata ALMENO 6 (sei) mesi prima della scadenza. Si richiama il contenuto dell'articolo 5 DPR 59/2013.

Addì, 17/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Sviluppo Economico-Informatico e Servizi al Cittadino
MARTINOTTI DANIELE / INFOCERT SPA

► Responsabile del procedimento: Dr. Daniele Martinotti
(Art. 16, c. 1, lett. p) del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi



DDAB1 1112 2016

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

Prot. Gen. N. 20160076042
Data 15-11-2016

Codice e Num. Det. DDAB1 - 1112 - 2016

OGGETTO:

AUA AZIENDA AGRICOLA GAVIATI FRATELLI DI GAVIATI SIMONA, SEDE LEGALE ED OPERATIVA VIA PRIELLI n.85, ROSIGNANO MONFERRATO. TITOLARE SIMONA GAVIATI. ADOZIONE DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DPR 59/2013.

DIREZIONE AMBIENTE
Determinazione del Dirigente

Addì 15 novembre 2016, presso la sede della Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria, sita in via Galimberti Alessandria, il sottoscritto Ing. Claudio Coffano nella sua qualità di Dirigente della Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria

VISTI

la legge 241/90 e s.m.i. recante ad oggetto "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e smi "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" riportante le funzioni e responsabilità della dirigenza;

l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e smi, per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

l'art. 35 dello Statuto della Provincia di Alessandria;

la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 102/40029 del 17/04/2013 con la quale è stato modificato il nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi parte I° - Regolamento e Organizzazione;

il Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n. 186 del 04/12/2015 relativo all'attribuzione di incarico dirigenziale all'Ing. Claudio Coffano;

il Decreto del Presidente della Provincia 174/2015 del 30.11.2015 di approvazione della nuova macrostruttura dell'ente;

l'Ordine di Servizio n. 16 - 2015 Prot. Gen. N. 93049 del 09/11/2015 ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione 2015 - Assegnazione nominativa del personale in servizio alle strutture organizzative apicali".

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

l'Ordine di Servizio del Dirigente della Direzione Ambiente e Pianificazione OSAP1- 014/2015 Prot. Gen. n. 103008 del 10.12.2015 ad oggetto "Direzione Ambiente e Pianificazione – Definizione Assetto Organizzativo a seguito dell'approvazione PEG 2015"

l'Ordine di Servizio OSAB1-4-2016 protocollo 21823 del 31.03.2016 del Dirigente della Direzione Ambiente avente a oggetto: "Assegnazione nuove competenze, nuovo assetto";

la L.R. n. 44 del 26/04/2000 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 36 e 50;

RICHIAMATI

le Leggi n. 241/1990 e n. 127/1997 nonché i Decreti Legislativi n. 267/2000 e n. 165/2001 e smi per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

il DPR 160/2010 (Semplificazione e riordino disciplina Sportello unico attività produttive) per gli articoli che interessano nel presente procedimento;

integralmente il DPR 59/2013 con particolare riguardo agli articoli 2 comma 1 lettera b) (attribuzione alle Province qualifica di Autorità Competente) e 3 comma 1 (tipologia di autorizzazione da rilasciare) del precitato DPR (Autorizzazione unica ambientale);

la circolare Ministero dell'Ambiente 49801 del 07.11.2013;

la circolare del Presidente Giunta Regione Piemonte 28 gennaio 2014 n. 1/AMB-1145DB;

la Legge Regionale 11 marzo 2015, n. 3 "Disposizioni regionali in materia di semplificazione";

il DPGR 6 luglio 2015, n. 5/R "Regolamento regionale recante modello unico regionale per la richiesta di autorizzazione unica ambientale";

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7/R del 30 maggio 2016, Regolamento regionale recante "Oneri istruttori per la richiesta di autorizzazione unica ambientale e ulteriori disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 in materia di autorizzazione unica ambientale (Legge regionale 11 marzo 2015, n. 3)";

il Decreto Legislativo 152/2006 e smi (Norme in materia ambientale) con particolare riguardo agli articoli 124 e seguenti, capo II, Titolo IV, sezione II, parte terza (autorizzazione agli scarichi);

la L.R. 26.03.1990 n. 13 e smi (disciplina regionale degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili);

PREMESSO

che in data 23.07.2016 la Ditta Azienda Agricola Gaviati Fratelli di Gaviati Simona depositava presso il Suap competente istanza di autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013 finalizzata al rilascio di titoli abilitativo per scarichi di acque reflue (art. 124 e seguenti D.Lgs. 152/2006 e smi, articolo 3.1 lettera a) DPR 59/2013);

che in data 02.08.2016 la precitata istanza perveniva ai sensi dell'articolo 4 DPR 59/2013 ai competenti Uffici di questa Direzione (nota protocollo Provincia Alessandria n. 53091 del 03.08.2016);

con nota protocollo Provincia Alessandria n. 55947 del 22.08.2016 veniva avviato endoprocedimento e contestualmente, sentiti i competenti Enti ed i Servizi amministrativi di questa Direzione, si richiedevano ai sensi della vigente normativa integrazioni formali al Proponente, che trasmetteva la documentazione richiesta il 30.08.2016, acquisita con nota protocollo Provincia di Alessandria n. 57919 del 03.09.2016, integrata successivamente in data 15.09.2016, acquisita con nota protocollo Provincia di Alessandria n. 62192 del 19.09.2016;

che nel corso del procedimento, da verifiche d'ufficio dei competenti servizi interni della Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria e da sopralluogo preventivo condotto dagli stessi uffici congiuntamente ad Arpa Piemonte, è emerso che nel caso di specie la tipologia di scarico di acque reflue richiesto sia di competenza del Comune, e non della Provincia come inizialmente comunicato dalla Ditta, trattandosi infatti di scarichi nelle acque superficiali, sul suolo e nel sottosuolo provenienti dagli insediamenti adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, culturale, scolastica e commerciale, qualunque sia la natura degli scarichi stessi;

che per la ragioni sopra esposte è stato richiesto al Comune di Rosignano Monferrato proprio parere tecnico relativo all'istanza depositata dalla Ditta;

che esaminata la documentazione depositata ed i chiarimenti successivi forniti dalla Ditta, il Comune di Rosignano Monferrato ha depositato proprio parere di competenza positivo in materia di scarichi di acque reflue nel sottosuolo provenienti dagli insediamenti adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, culturale, scolastica e commerciale

che Arpa Piemonte ha depositato proprio contributo tecnico favorevole al rilascio dell'autorizzazione richiesta, i cui contenuti prescrittivi sono stati fatti propri in parte dal parere tecnico del Comune di Rosignano Monferrato ed in parte direttamente riportati nella parte prescrittivi al presente provvedimento;

che l'istruttoria amministrativa e tecnica si concludeva con la trasmissione da parte degli uffici tecnici coinvolti dei propri pareri definitivi;

che la Ditta istante nella sede operativa di via Prielli n.85, Rosignano Monferrato ha dichiarato di svolgere attività di coltivazione di piante da foraggio e di altre colture non permanenti, ed in particolare l'autorizzazione unica ambientale è stata richiesta per gli scarichi di acque reflue che derivano dall'attività di Bed & Breakfast e dai servizi annessi all'abitazione, ivi compreso una piscina a servizio di detta attività, che la Ditta intende attivare;

che l'istanza di Autorizzazione unica ambientale è finalizzata all'ottenimento di titolo per scarico di acque reflue di tipo assimilato al domestico;

VISTI

la documentazione tecnica depositata dalla richiedente in sede di istanza;

il parere di competenza positivo trasmesso dal Comune di Rosignano Monferrato in materia di scarico di acque reflue di tipo assimilato al domestico;

il contributo tecnico di Arpa Piemonte, i cui contenuti prescrittivi sono stati fatti propri in parte dal parere tecnico del Comune di Rosignano Monferrato ed in parte direttamente riportati nella parte prescrittivi al presente provvedimento;

Considerato che tutta la documentazione di cui sopra risulta agli atti;

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

Letto l'articolo 3 comma 1 lettere a) del DPR 59/2013 nonché gli articoli 124 e seguenti D.Lgs. 152/2006 e smi (scarichi di acque reflue);

Dato atto che per la presente determinazione è stato effettuata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, il controllo di regolarità amministrativa e, con la sua sottoscrizione, il rilascio del parere di regolarità tecnica.

DETERMINA

di adottare il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 a favore della Ditta richiedente Azienda Agricola Gaviati Fratelli di Gaviati Simona (partita iva 02469460063) con sede legale ed operativa in via Prielli n.85, Rosignano Monferrato (NCT foglio 19 particelle 161-186-247) corrente in persona del Titolare Simona Gaviati (codice fiscale GVTSMN75D65A479C), domiciliato per la carica ricoperta presso la sede legale, così come indicato dalla Ditta stessa [articolo 3 comma 1 lettere: a) – scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza D.Lgs. 152/2006] secondo le modalità ed ubicazione indicati in istanza.

E' fatto obbligo alla Ditta Azienda Agricola Gaviati Fratelli di Gaviati Simona, di rispettare le seguenti prescrizioni:

A) PRESCRIZIONI TECNICHE PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE DI TIPO ASSIMILABILE AL DOMESTICO (scarichi di acque reflue nel sottosuolo provenienti dagli insediamenti adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, culturale, scolastica e commerciale) (articolo 3.1 lettera a) DPR 59/2013, ai sensi degli articoli 124 e seguenti, capo II, titolo IV, sezione II, parte terza del D.Lgs. 152/2006 e smi)

1) lo scarico dovrà rispettare i limiti previsti dall'art. 17 della L.R. 13/1990, Allegato 1, e smi, e per i parametri non elencati quelli della tabella 2.IV dell'Allegato 2 della L.R. 13/1990 e smi, o quelli che verranno determinati da eventuali e successivi provvedimenti normativi nazionali e/o regionali in base alla rispettiva categoria di appartenenza;

2) dovranno essere rispettati gli elaborati tecnici, nonché gli intendimenti gestionali indicati nell'istanza;

3) dovrà essere realizzato qualora mancante, all'uscita dello scarico, idoneo pozzetto per il prelievo fiscale secondo le norme UNICHIM Quaderno 92 prima del punto di scarico delle acque reflue nel corpo ricettore;

4) i liquami trattati dovranno essere solamente quelli provenienti dall'interno delle abitazioni con esclusione delle acque meteoriche;

5) l'impianto dovrà impedire la fuoriuscita di liquami dall'interno o l'entrata di acque dall'esterno;

6) i reflui derivanti dalla piscina (acque reflue di controlavaggio filtri, pulizia periodica, ecc.) che verranno utilizzate per l'irrigazione dei fondi di proprietà, dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.M. n. 185 del 12/05/03 (Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue) e a quello che verrà determinato da eventuali modificazioni e/o integrazioni che dovessero intervenire a seguito dell'emanazione di specifici regolamenti attuativi nazionali e/o regionali. Le acque dovranno possedere, all'uscita dell'impianto di trattamento, requisiti di qualità chimico-fisici microbiologici almeno pari a quelli riportati nella tabella allegata al suddetto decreto. Si precisa, altresì, che l'utilizzo irriguo con queste acque reflue potrà essere effettuato previo parere favorevole da parte dell'ASL competente;

7) entro sei mesi dall'attivazione dello scarico dovrà essere effettuata una analisi completa dei reflui, ai sensi della L.R. 13/1990 e smi – Allegato 1, e per i parametri non elencati, ai sensi della tabella 2.IV dell'Allegato 2 della L.R. 13/1990 e smi. Il tutto dovrà essere trasmesso agli Enti competenti;

8) la Ditta dovrà provvedere a far eseguire (annualmente), per finalità di autocontrollo n. 1 (una) analisi completa dei reflui scaricati;

9) con cadenza quinquennale dovrà essere trasmessa alla Provincia di Alessandria, al Comune di Rosignano Monferrato e ad Arpa Piemonte – Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est, comunicazione ove si dichiara che non sono intervenute modifiche qualitative o quantitative agli scarichi e modifiche all'insediamento, corredata di copia delle analisi di autocontrollo effettuate;

10) la realizzazione di impianti di depurazione e scarico dovrà essere condotta secondo metodologie previste dalla Delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento LL.PP. del 04/02/1977 – Allegato 5 – “Norme tecniche generali sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o in sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o a 5000mc”;

11) dovrà essere periodicamente verificato che la superficie del terreno, nella quale è ubicata la rete di sub-irrigazione, non presenti avvallamenti o affioramenti di liquami. Qualora si verificassero tali eventualità dovrà essere ristrutturata completamente la rete ed essere riportata alla sua funzionalità iniziale;

12) la falda a valle del sistema di subirrigazione non potrà essere utilizzata per uso potabile, domestico o per uso irriguo di prodotti edibili crudi (a meno che analisi chimico-biologiche ne consentano l'utilizzo);

13) l'impianto di depurazione dovrà essere mantenuto in stretta efficienza con svuotamento periodico del materiale depositato e nell'eventualità di inconvenienti tecnici lo scarico dovrà essere interrotto;

14) lo smaltimento del materiale organico derivante dalla pulizia anzidetta, dovrà essere effettuato secondo la normativa vigente;

15) lo scarico non dovrà creare fenomeni di ristagno e/o impaludamento al corpo ricettore;

16) tutti i manufatti devono essere costruiti a regola d'arte;

17) gli abitanti equivalenti serviti, rispetto a quanto dichiarato non devono essere aumentati;

18) devono essere seguite le norme di buona gestione impianto ed in particolare:

a) la manutenzione delle vasche dell'impianto di depurazione, lo spurgo e lo smaltimento dei liquami stoccati, dovranno essere affidati a ditta autorizzata ed eseguiti con cadenza adeguata

b) copie 1 e 4 del formulario di identificazione rifiuti relativo allo smaltimento ed al trasporto dei liquami derivanti dalla pulizia dell'impianto, devono essere conservate presso l'interessato per un periodo di almeno cinque anni (conformemente a quanto stabilito dall'art. 193 del D. L.vo 152/2006 e dal D. M. 01/04/1998 n. 145);

19) la Ditta è vincolata al rispetto delle prescrizioni della Parte Terza del D.Lgs 152/2006 e smi con particolare riguardo alle prescrizioni di cui agli articoli dal 133 al 140 compresi della precitata norma, nonché alle prescrizioni della Legge 68/2015.

B) PRESCRIZIONI GENERALI.

1) Il presente provvedimento attiene esclusivamente l'autorizzazione alla Ditta relativamente a:

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

- Scarico di acque reflue ai sensi degli articoli 124 e seguenti, capo II, titolo IV, sezione II, parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e smi (articolo 3 comma 1 lettera a) del DPR 59/2013)

Tutte le altre tipologie di autorizzazione indicate all'articolo 3 DPR 59/2013 non sono state richieste, e pertanto non formano oggetto della presente autorizzazione. Qualora sopravvenisse l'obbligo da parte della Ditta di dotarsi di una delle precitate autorizzazioni dovrà presentare istanza di modifica sostanziale di autorizzazione unica ambientale nei modi e nelle forme prescritte. La presente, inoltre, non sostituisce qualunque ulteriore atto autorizzativo prescritto dalle leggi vigenti anche in materie che esulano dalla normativa di autorizzazione unica ambientale;

2) qualora la Ditta decidesse di fruire di una delle precitate autorizzazioni dovrà presentare istanza di modifica sostanziale di autorizzazione unica ambientale nei modi e nelle forme prescritte;

3) il presente provvedimento inoltre non sostituisce qualunque ulteriore atto autorizzativo prescritto dalle leggi vigenti;

4) sono, comunque, fatti salvi i diritti di terzi;

5) si richiama integralmente l'articolo 6 del DPR 59/2013 con particolare riguardo all'obbligo in capo al soggetto autorizzato dal presente atto che intenda effettuare una modifica di attività o impianto di darne comunicazione immediata preventiva alla modifica stessa. Per le procedure amministrative del caso, si richiama l'articolo 6.2 DPR 59/2013 rammentando che deve intendersi modifica al presente atto anche la semplice sostituzione del legale rappresentante che, formalmente, rimane il soggetto persona fisica autorizzata fino a nuova comunicazione a cura della ditta autorizzata. Qualora invece la modifica che si intenda effettuare sia sostanziale è fatto obbligo alla Ditta di presentare domanda di autorizzazione ex articolo 4 DPR 59/2013;

6) si richiama integralmente l'articolo 5 del DPR 59/2013 con particolare riguardo al comma 5 (Facoltà di imposizione da parte dell'autorità competente di rinnovo o revisione del presente provvedimento in determinate casistiche);

7) la Ditta deve assicurare il rispetto della seguente normativa in materia di inquinamento acustico con particolare riguardo a: Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico); DPCM 1 marzo 1991 (limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno); DPCM 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore); Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico); D.G.R. 02.02.2004, n. 9-11616; L.R. n. 52/2000 (art. 3, comma 3, lettera c), criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico);

8) la Ditta deve altresì assicurare il rispetto delle norme contenute all'interno del Provvedimento Definitivo di Classificazione Acustica del Comune competente per territorio verificando entro mesi 6 dalla pubblicazione sul B.U.R. dell'avviso di approvazione del citato Provvedimento o di modifica dello stesso, la compatibilità delle emissioni sonore generate con i valori limite da esso stabiliti e, se necessario, provvedendo ad adeguarsi; oppure, entro lo stesso termine, presentando alla Provincia di Alessandria apposito piano di risanamento, così come indicato al comma 1 art. 14 LR 52/2000.

La presente autorizzazione ha durata di 15 (quindici) anni dalla data di rilascio (articolo 3.6 DPR 59/2013) e pertanto fino al 30 novembre 2031. E' fatto obbligo alla ditta che intenda procedere al rinnovo del presente atto di inviare all'autorità competente mediante Suap, istanza aggiornata ex articolo 4.1. Tale domanda DEVE essere inviata ALMENO 6 (sei) mesi prima della scadenza. Si richiama il contenuto dell'articolo 5 DPR 59/2013.

La presente autorizzazione è soggetta a sospensione, modifica o revoca, ove risulti, da elementi sopraggiunti, pericolosità o dannosità dell'attività esercitata, o nei casi di accertata violazione di legge, delle normative tecniche, dei regolamenti o delle prescrizioni di cui al presente provvedimento.

Qualunque evento che modificherà l'idoneità del soggetto richiedente della ditta stessa comporterà la sospensione dell'autorizzazione.

La Ditta è tenuta al rispetto ed all'osservanza delle disposizioni legislative comunitarie, nazionali, regionali e delle disposizioni provinciali vigenti nonché al rispetto ed all'osservanza degli atti amministrativi inerenti le materie oggetto della presente determinazione dirigenziale, emanati dalla Provincia di Alessandria in data successiva al rilascio alla Ditta dell'autorizzazione. E' fatto obbligo, comunque, alla Ditta di uniformarsi alle eventuali nuove o sopravvenute disposizioni legislative nella materia attinente la presente autorizzazione.

L'efficacia della presente autorizzazione è subordinata ad ogni eventuale nuovo ed ulteriore adempimento e/o provvedimento autorizzativo necessario allo svolgimento dell'attività della Ditta, derivante da normativa diversa da quella nel presente provvedimento (con particolare riferimento alla normativa antincendio), nonché di competenza di enti e/o soggetti diversi dalla Provincia di Alessandria, nonché della stessa Provincia al di fuori delle materie di competenza.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente autorizzazione è fatto rinvio al D.Lgs. 152/2006 e smi nonché ai provvedimenti da questo richiamati ed emanandi in attuazione del medesimo.

Il presente provvedimento deve essere custodito, anche in copia, presso la sede operativa.

Si dà atto dell'avvenuta registrazione della presente determinazione nel registro informatico della Direzione Ambiente e Pianificazione.

Il presente viene trasmesso al Suap competente ai fini del rilascio e della notificazione ai soggetti interessati ai sensi del DPR 59/20213 (articolo 4 comma 7).

L'atto finale di cui sopra sarà trasmesso ai competenti uffici tecnici interni coinvolti nel presente procedimento ai fini degli opportuni adempimenti del caso.

Avverso il provvedimento finale, è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

F.TO Il Dirigente della Direzione Ambiente

Ing. Claudio COFFANO

(Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, esclusivamente con firma Digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 che attribuiscono pieno valore probatorio)